

**Scheda di sintesi del CONTRATTO DI USUFRUTTO ONEROSO****Norme regolatrici**

L'esecuzione del contratto di usufrutto sarà regolata:

- a. dalle clausole del contratto;
- b. dalle Delibere di Giunta Regione Campania n.255/2016, 267/2018, 597/2018, 713/2018;
- c. dalla Convenzione tra Regione Campania ed ACaM n. 22 sottoscritta il 31.12.2013 e dal relativo Atto Aggiuntivo
- d. del 16/05/2014 alla stessa;
- e. per gli assegnatari di autobus tipologia n. 1 dal Capitolato tecnico Convenzione Consip 2018 - Autobus 3, lotto IV;
- f. per gli assegnatari di autobus tipologie n. 2 dal Capitolato tecnico Convenzione Consip 2018- Autobus 3, lotto VI;
- g. per gli assegnatari di autobus tipologie n. 3 dal Capitolato tecnico Convenzione Consip 2018 - Autobus 3, lotto VIII;
- h. per gli assegnatari di autobus tipologie n. 4 -dal Capitolato tecnico Convenzione Consip 2018 - Autobus 3, lotto IX;
- i. per gli assegnatari di autobus tipologie n. 5 e 6 dai Capitolati tecnici e prestazionali dei rispettivi lotti della gara indetta dall'ACaMIR con Determinazione del Direttore Generale n. 176/2019,
- j. per gli assegnatari di autobus delle tipologie da n. da 7 a 15 dai Capitolati tecnici e prestazionali delle gare di fornitura che saranno indette dall'ACaMIR;
- k. per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto si farà riferimento alle vigenti leggi in materia ed al Codice Civile.

**Oggetto del contratto**

1. Costituzione di diritto di usufrutto oneroso su autobus nuovi di proprietà della Regione Campania.
2. Gli autobus dati in usufrutto sono trasferiti ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno, così come la *Regione* ha diritto di possederli, con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni inerenti.
3. L'*Usufruttuaria* acquisterà il pieno possesso dei sopra elencati autobus, impegnandosi a destinarli per tutta la durata dell'usufrutto ai servizi minimi di TPL nella Regione Campania. La violazione dell'obbligo di rispettare la destinazione del bene comporta *ex iure* la estinzione del diritto di usufrutto ed il diritto della *Regione* ad ottenere il risarcimento danni.
4. Gli autobus verranno consegnati nello stato d'uso descritto nel verbale di consegna e l'*Usufruttuaria* si impegna a restituirli nello stato di degrado conseguente al normale e corretto utilizzo degli autobus stessi, nonché privi di ogni eventuale pubblicità o loghi dell'usufruttuaria, e quant'altro non esistente al momento della consegna.
5. Alla scadenza contrattuale o in caso di restituzione, gli autobus dovranno essere riconsegnati con i componenti di seguito elencati, sostituiti a nuovo o rimborsando la quota di costo relativa al consumo corrispondente all'effettivo utilizzo dell'autobus:
  - pneumatici;
  - batterie;
  - cinghie di trasmissione;
  - lubrificanti e relativi filtri;
  - liquidi refrigeranti;
  - ricarica gas frigorifero impianto aria condizionata.
6. La sostituzione a nuovo dei suddetti componenti o il rimborso della quota di costo, relativa al consumo corrispondente all'effettivo utilizzo dei medesimi componenti, sarà dovuta qualora l'età

dell'autobus non superi l'ottavo anno. Dal nono anno in poi, la valorizzazione di cui al capoverso precedente sarà ridotta del 50%.

7. I principali complessivi meccanici ed elettrici dovranno essere nello stato di normale uso in relazione alle percorrenze realizzate.
8. Per la determinazione della quota di costo da addebitare all'*Usufruttuaria* si farà riferimento alla documentazione di manutenzione presentata dal Fornitore dei veicoli e/o dal Fornitore degli apparati di bordo per l'ITS.
9. Per la determinazione della quota di costo da addebitare all'*Usufruttuaria* si terrà altresì conto delle percorrenze realizzate dall'autobus come riportate dal contachilometri di bordo raffrontate al profilo di missione del veicolo.

### ***Canone del contratto di usufrutto***

- a. **per i primi otto anni di vita** dell'autobus, un canone annuo pari al **2,5%** del prezzo pagato per l'acquisto dell'autobus (IVA esclusa), esclusi gli apparati di bordo per l'ITS, di proprietà della Regione Campania;
- b. **dal nono anno in poi di vita** dell'autobus, un canone annuo pari all'**1,0%** del prezzo (IVA esclusa), pagato per l'acquisto dell'autobus, esclusi gli apparati di bordo per l'ITS, di proprietà della Regione Campania.

La quantificazione dei canoni sarà riferita ad un'intera annualità e pertanto, nel caso di contratti di usufrutto oneroso di durata inferiore ad un numero intero di anni, detti canoni saranno ridotti proporzionalmente al minor periodo di durata del contratto di usufrutto oneroso.

L'importo del canone sarà decurtato del valore del premio annuo pagato per la stipula della cauzione definitiva in capo all'*Usufruttuaria*.

Il pagamento del canone sarà in ogni caso dovuto finché l'autobus resta nella disponibilità dell'*Usufruttuaria*.

### ***Modalità di Pagamento***

Corresponsione del canone annuo di usufrutto oneroso in un'unica rata anticipata rispetto al periodo di pertinenza.

### ***Forma, decorrenza e durata***

1. Il Contratto viene sottoscritto in forma di scrittura privata con firma digitale ai sensi e per gli effetti del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Gli effetti del contratto decorrono dalla data di comunicazione alla Usufruttuaria a mezzo PEC, dell'avvenuta sottoscrizione dello stesso.
3. Il diritto di usufrutto oneroso ha durata dalla decorrenza del contratto di usufrutto oneroso fino al decimo anno successivo alla avvenuta sottoscrizione del contratto, per complessivi 120 (centoventi) mesi. La durata del diritto di usufrutto è comunque legata al periodo di validità del/i rapporto/i di servizio richiamato in premessa di cui è titolare l'Usufruttuaria. In particolare, si precisa che in caso di autobus utilizzati per più di un rapporto di servizio di TPL la durata del contratto sarà limitata dal periodo di validità del rapporto di servizio di più lunga durata, se di scadenza anteriore rispetto ai 10 (dieci) anni dalla stipula del contratto.
4. In caso di eventuali variazioni al rapporto di servizio di TPL richiamato in premessa, che determinino un minore fabbisogno per l'esercizio degli autobus oggetto del contratto, questi ultimi potranno proporzionalmente essere restituiti alla Regione, con corrispondente riduzione del canone di usufrutto dovuto.

5. Tutti gli effetti attivi e passivi derivanti dal contratto decorreranno dalla data del Verbale di consegna.

### ***Responsabilità ed obblighi della Regione***

1. Garanzia della piena proprietà ed assoluta disponibilità degli autobus conferiti in usufrutto.
2. Garanzia che il diritto di usufrutto costituito contrattualmente è libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, pegni, nonché da oneri e gravami.
3. Riconoscimento alla Usufruttuaria del diritto di prelazione sugli autobus oggetto del contratto, in caso di alienazione della proprietà dei medesimi autobus, durante il periodo di validità contrattuale.
4. Comunicazione all'Usufruttuaria, contestualmente alla stipula del presente contratto, del nominativo e dei recapiti del Funzionario incaricato della gestione di tutti gli atti connessi con l'esecuzione del medesimo, dandone contestualmente comunicazione all'ACaMIR.

### ***Responsabilità ed obblighi della Usufruttuaria***

1. Nel godimento degli autobus, l'Usufruttuaria deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia.
2. L'Usufruttuaria assume l'obbligo, per tutta la durata dell'attribuzione degli autobus di conservare e custodire i beni in oggetto presso idonea autorimessa.
3. L'Usufruttuaria si obbliga ad utilizzare gli autobus assegnati esclusivamente per i servizi minimi di TPL in Regione Campania, per il/i rapporto/i di servizio di cui è titolare e per il periodo massimo di durata dell'usufrutto
4. Alla scadenza del rapporto di servizio in essere, l'usufruttuaria, non più affidataria del servizio minimo, deve trasferire al soggetto subentrante gli autobus oggetto del contratto di usufrutto oneroso, secondo i criteri, le modalità e le indicazioni stabilite dalla Regione Campania.
5. Alla Usufruttuaria è fatto espresso divieto, salvo preventivo consenso scritto da parte della Regione, di cedere, a qualsiasi titolo, il godimento degli autobus a terzi.
6. L'Usufruttuaria garantisce e manleva la Regione da qualsiasi danno che, per l'intera durata del diritto di usufrutto, possa derivare a questo o a terzi, dall'esercizio del diritto stesso.
7. L'Usufruttuaria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna espressamente a rinunciare, in maniera incondizionata, all'usufrutto sugli autobus, al cessare, per qualsiasi motivo o causa, dell'affidamento del servizio di TPL indipendentemente dalla eventuale diversa scadenza del contratto.
8. L'Usufruttuaria si obbliga al pagamento del canone annuo e al pagamento di tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e al pagamento.
9. Il pagamento della tassa di possesso, dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile (RCA) dell'assicurazione per incendio, delle spese per la revisione annuale, sono tutti a carico dell'Usufruttuaria. Ogni veicolo dovrà essere coperto da assicurazione per incendio per ciascun anno di affidamento in usufrutto; il valore (Vi) da assicurare annualmente per rischio incendio sarà pari al prezzo omnicomprensivo, pagato per l'acquisto dell'autobus e degli apparati ed allestimenti di bordo, deprezzato linearmente su 18 anni di vita utile, calcolato secondo la seguente formula:  

$$Vi = Va \times [(19-i)/18]$$

i = da 1 a 18 è l'i-mo anno di vita dell'autobus  
 Vi = valore dell'autobus da assicurare all'i-mo anno;  
 Va = prezzo omnicomprensivo, pagato per l'acquisto dell'autobus e degli apparati ed allestimenti di bordo.
10. Le sanzioni amministrative relative al ritardato o mancato adempimento degli obblighi sono a carico dell'Usufruttuaria (Art.93, commi 7 e 9 ed Art. 96 del Codice della Strada).

11. L'*Usufruttuaria* è obbligata in solido, con l'autore delle violazioni, al pagamento delle sanzioni amministrative in caso di infrazioni al codice della strada (Art.196, comma 1 del Codice della Strada)
12. L'*Usufruttuaria* ha diritto di godere del bene sopra descritto, salvo l'obbligo di rispettarne la destinazione d'uso.
13. Le spese e ogni altro onere connesso alla custodia ed alla amministrazione ordinaria degli autobus sono a carico esclusivo dell'*Usufruttuaria*.
14. In caso di furto degli autobus oggetto del contratto, dovrà dimostrare di avere usato la diligenza del buon padre di famiglia nella custodia degli stessi, in mancanza verrà considerata responsabile dell'evento dannoso, con tutte le conseguenze di legge.
15. L'*Usufruttuaria* si obbliga a mettere a disposizione della Regione i veicoli ricevuti in usufrutto ai fini dell'esperimento del collaudo definitivo degli stessi, previsto in prossimità della scadenza della garanzia di base offerta dal Produttore. La data di messa a disposizione sarà concordata tra le parti, previo preavviso a mezzo PEC di almeno 15 (quindici) giorni da parte della Regione. La durata delle verifiche del collaudo definitivo sarà contenuta entro i 4 (quattro) giorni lavorativi.
16. L'*Usufruttuaria* si obbliga altresì a rendere disponibili gli autobus di cui al contratto per l'installazione e/o per l'aggiornamento e/o per l'integrazione degli apparati ITS di bordo. La data di messa a disposizione sarà concordata tra le parti, previo preavviso a mezzo PEC di almeno 15 (quindici) giorni da parte della Regione. La durata delle operazioni sarà contenuta entro i 4 (quattro) giorni lavorativi.
17. L'*Usufruttuaria* comunica alla Regione, contestualmente alla stipula del presente contratto, il nominativo ed i recapiti del Funzionario incaricato della gestione di tutti gli atti connessi con l'esecuzione del medesimo ed il luogo di ricovero dei veicoli, dandone contestualmente comunicazione all'ACaMIR.

#### ***Consegna degli autobus - Luogo di consegna – Restituzione degli autobus***

1. L'*Usufruttuaria* verrà immessa nel possesso degli autobus previo Verbale di consegna, alla redazione del quale le parti procederanno con l'ausilio di tecnici di fiducia.
2. L'*Usufruttuaria* non conseguirà il possesso degli autobus prima di aver adempiuto agli obblighi di cui al precedente comma 1.
3. L'*Usufruttuaria* riconosce che tutti i rischi inerenti all'uso degli autobus suddetti ed al loro funzionamento ed alla loro custodia rimarrà dal giorno della consegna a totale suo carico, anche se dipendenti da causa di forza maggiore.
4. Gli autobus verranno consegnati nel luogo comunicato per iscritto dalla Regione.
5. All'atto della restituzione degli autobus, la Regione verrà immessa nel possesso degli autobus previo verbale di restituzione, alla redazione del quale le parti procederanno con l'ausilio di tecnici di fiducia. Il suddetto verbale dovrà attestare anche le condizioni previste al precedente Art. 2, commi 4 e seguenti, ai fini della quantificazione della quota di costo che dovesse, eventualmente, essere addebitata all'*Usufruttuaria*.
6. Gli autobus verranno restituiti in un luogo da concordare tra le parti.

#### ***Gestione delle Garanzie ed Applicazione delle penali al Fornitore***

1. I veicoli oggetto del conferimento in usufrutto oneroso sono coperti dalle garanzie al pertinente Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara. L'irrogazione al Fornitore delle eventuali penali spetta alla Regione in qualità di proprietaria degli autobus.
2. L'*Usufruttuaria* si impegna a fornire alla Regione le informazioni necessarie al calcolo delle penali che dovesse essere necessario applicare. La modalità di comunicazione delle suddette informazioni sarà concordata tra le parti all'atto della stipula del Contratto, di cui andranno a fare parte integrante e sostanziale.

**Manutenzione degli autobus**

1. L'Usufruttuaria dovrà tenere, a propria cura e spese, in perfetta efficienza gli autobus, ed in normale stato di manutenzione, riconoscendo alla Regione il diritto di far ispezionare gli autobus stessi in qualsiasi momento, da personale tecnico di fiducia, previo preavviso.
2. L'Usufruttuaria assume a suo carico, indistintamente, tutte le spese inerenti l'ordinaria manutenzione degli autobus concessi in usufrutto nel rispetto del piano di manutenzione predisposto dal Fornitore, allegato al Contratto, nonché eventuali aggravii insorgenti dall'inadempimento degli oneri di ordinaria manutenzione ed anche eventuali interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari per incuria, per sinistro, per errata od omessa manutenzione ordinaria, per cattivo impiego del veicolo. Più in generale, l'usufruttuaria garantisce il buon uso degli autobus e la loro conservazione secondo l'ordinaria diligenza.
3. L'Usufruttuaria si dichiara edotta dello stato attuale di manutenzione e di usura in cui si trovano gli autobus, che sono nuovi di fabbrica.
4. L'Usufruttuaria comunicherà per iscritto alla Regione i nominativi e le qualifiche del personale (istruttori di guida ed istruttori tecnici manutentori) che avrà usufruito dei corsi di formazione erogati dal Fornitore dei veicoli di cui al presente contratto. La comunicazione andrà effettuata a mezzo PEC entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ciascun corso.

**Gestione e Manutenzione del Sistema Informativo di Bordo**

1. Al fine di consentire la generazione ed il trasferimento dei dati elaborati dagli apparati di bordo per l'ITS, l'Usufruttuaria si impegna a mantenere acceso ed in perfetto stato di funzionamento il sistema informativo di bordo. In mancanza del trasferimento dati alla Centrale di Controllo Regionale, si applicheranno delle sanzioni economiche (penali).
2. La trasmissione dei suddetti dati avverrà per il tramite di un APN dedicato e di FEP tipici del sistema di bordo, messi a disposizione da ACaMIR, nei tempi e modi che saranno stati concordati tra le Parti all'atto della stipula del Contratto. Nella eventualità che fosse temporaneamente inibita la trasmissione dei dati sia attraverso la SIM card che in modalità Wireless, è fatto obbligo all'Usufruttuaria di scaricare i dati e di trasmettere alla Regione ed all'ACaMIR le informazioni necessarie ai fini istituzionali.
3. Il costo delle SIM card per il trasferimento dei dati, necessarie per il funzionamento del Sistema Informativo di Bordo, è a carico di Regione per il tramite di ACaMIR. È vietato, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Regione, manomettere o spostare dalla loro ubicazione le schede SIM.
4. È, altresì, vietato all'Usufruttuaria apportare qualunque modifica al software ed all'hardware del Sistema Informativo di Bordo e degli apparati di tipo ITS. Eventuali esigenze di intervento dovranno essere manifestate per iscritto alla Regione e gli interventi che dovessero risultare effettivamente necessari saranno concordati tra le Parti.
5. Considerate le particolari caratteristiche tecniche del Sistema Informativo di Bordo e la necessità che quest'ultimo sia tenuto sempre in efficienza, l'Usufruttuaria si impegna ad eseguire regolarmente la manutenzione ordinaria prevista dal Costruttore e tempestivamente la manutenzione straordinaria, garantendo interventi da parte di personale tecnico altamente qualificato e specializzato. Gli interventi di manutenzione potranno essere effettuati da proprio personale e/o da soggetti terzi, ove le parti da mantenere non siano ricoperte da diritti di privativa. In caso di colpa o dolo del mancato o non adeguato intervento manutentivo di cui sopra, attribuibile all'Usufruttuaria, quest'ultima sarà ritenuta responsabile dell'evento dannoso, e, conseguentemente, si applicheranno le corrispondenti sanzioni pecuniarie (penali).

6. L'Usufruttuaria comunica il nome della Ditta esterna eventualmente scelta per la manutenzione degli apparati ITS di bordo. La Regione ha il diritto di ricusare tale Ditta nel caso non la ritenesse sufficientemente qualificata.

### ***Costi di connessione legati alla trasmissione mediante SIM CARD***

1. Per connessione tramite SIM dati si intende il trasferimento dei dati, da bordo autobus verso terra e viceversa, attraverso il sistema informativo di bordo posto sull'autobus. Saranno a carico della Regione, per tramite di ACaMIR, i costi inerenti:
  - l'acquisto delle SIM dati da installare a bordo dell'autobus (specificamente nel computer di bordo);
  - dell'infrastruttura APN dedicata;
  - i costi legati alla stipula del contratto per la trasmissione dati via rete GSM;
  - i canoni ricorrenti connessi con la trasmissione dati via rete GSM.

### ***Garanzia di esatto adempimento contrattuale***

1. L'Usufruttuaria è tenuta alla costituzione garanzia fidejussoria a copertura degli oneri per il mancato incompleto o inesatto adempimento del contratto, per un importo pari al 10% del valore complessivo del prezzo di acquisto degli autobus assegnati. La suddetta garanzia, secondo quanto previsto dall'Art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti, l'Usufruttuaria è tenuta al reintegro entro 30 giorni dalla richiesta della Regione.

### ***Vigilanza, controllo e penalità***

1. La Regione, anche per il tramite dell'ACaMIR, procederà una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ad effettuare una o più visite ispettive tese a verificare lo stato e le condizioni di funzionamento del materiale rotabile assegnato. Di tali visite, la Regione darà comunicazione alla Usufruttuaria per iscritto.
2. La Regione, anche con il supporto di ACaMIR, verbalizzerà quanto rilevato nel corso delle visite ispettive. Nel caso in cui emergano irregolarità in capo all'Usufruttuaria, relativamente all'applicazione del presente contratto, essa avrà un termine di n. 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione per la formulazione di eventuali controdeduzioni..
3. In caso di acclarata sussistenza delle irregolarità ed in assenza di valida giustificazione da parte della Usufruttuaria, la Regione, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni eventualmente previste dalle norme di legge in materia, procederà ad applicare le seguenti sanzioni pecuniarie, da addebitare sulla garanzia accesa dall'Usufruttuaria:
  - a. mancata o scorretta manutenzione ordinaria e straordinaria, sia con riguardo alla carrozzeria che alle parti meccaniche, necessaria per garantire la sicurezza dei viaggiatori: € 1.000,00 (Euro mille/00) per ciascun autobus risultato non conforme;
  - b. mancata manutenzione ordinaria e straordinaria di uno degli apparati di bordo per l'ITS: € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ciascun apparato di ciascun autobus risultato non conforme;
  - c. mancata pulizia e decoro del veicolo: € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ciascun autobus risultato non conforme;
  - d. mancata trasmissione al Centro di Controllo Regionale dei dati degli apparati di bordo per l'ITS: € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di mancata comunicazione da parte di

- ciascun apparato non connesso, con esclusione degli apparati installati a bordo di veicoli fermi per manutenzione o per esigenze di esercizio;
- e. impedimenti nell'azione di vigilanza e controllo effettuata dagli Enti autorizzati a norma della L.R. n. 3/2002 nonché dagli Enti Comunitari, Nazionali e Regionali deputati ai controlli previsti dalla specifica conte di finanziamento: € 2.000,00 per ciascun impedimento.
4. Laddove, nel periodo di vigenza contrattuale, vengano accertate tre analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni verrà raddoppiato a partire dalla terza.
  5. Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.
  6. La rifusione delle spese, dei pagamenti, dei danni o delle penalità verranno applicate mediante escussione parziale della garanzia accesa dall'Usufruttuaria.
  7. L'ammontare delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, oltre il quale la Regione procederà alla risoluzione contrattuale.

### ***Risoluzione del contratto e Decadenza***

1. Qualora l'Usufruttuaria non rispetti gli obblighi contrattuali nei modi e tempi prefissati o si renda colpevole di gravi inadempienze, la Regione si riserva il diritto di risolvere il contratto, a spese ed in danno della Società stessa, previa contestazione scritta.
2. Fatte salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'Art. 1453 del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), il contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:
  - a. in caso di gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione del contratto che abbiano comportato l'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
  - b. l'accertata difformità dei dati dichiarati dall'Impresa assegnataria in sede di istanza di partecipazione alla procedura pubblica indetta da ACaMIR con Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;
  - c. la violazione dell'obbligo da parte dell'Impresa assegnataria di rispettare la destinazione di uso degli autobus.
3. Sono a carico della Usufruttuaria i maggiori oneri derivanti dalla stipula di un nuovo contratto di usufrutto con altro Soggetto, da stipularsi a seguito di risoluzione anticipata del presente contratto; resta salvo l'ulteriore diritto della Regione al risarcimento dei danni.

### ***Conclusione del contratto***

1. Alla conclusione del contratto, sia per scadenza del termine, che per decadenza dal diritto, che per risoluzione anticipata, gli autobus saranno restituiti alla Regione in condizioni di normale utilizzo ed usura.
2. In sede di restituzione degli autobus, la Regione effettuerà un collaudo, a spese della Usufruttuaria uscente, con il supporto di ACaMIR, volto a verificare lo stato di efficienza del parco rotabile. Eventuali costi di ripristino delle condizioni di normale utilizzo saranno addebitati alla Usufruttuaria con rivalsa della Regione sulla garanzia prestata.

### ***Trascrizione e Spese contrattuali - Oneri fiscali***

1. Le spese di stipulazione del contratto, nonché le spese per la eventuale trascrizione, sono a totale carico della Usufruttuaria.
2. Ai sensi e per gli effetti della trascrizione del contratto di usufrutto, con separato atto si procederà ad autorizzare le suddette trascrizioni a favore dell'Usufruttuaria fino alla data 31 dicembre del 10° anno successivo alla data di sottoscrizione del Contratto di Usufrutto oneroso per gli autobus assegnati.
3. I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.